



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210031601	
Data	20-05-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 382 - 2021	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO E MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA MESSA IN RISERVA [R13] E AL RECUPERO [R4 - R12] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA POMI METALLI S.R.L. - ALESSANDRIA - FRAZ. SPINETTA MARENGO.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell’Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.31 del 14/02/2020 Prot. n. 9620 del 14/02/2020 relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 4 - 2020 Prot. Prov. AL. n. 23380 del 29/04/2020 “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità”.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Attuazione Direttiva 2012/19/UE”.

Visto il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto inoltre il Regolamento UE 715/2013 recante criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la DDAP2 - 121 - 2020 Prot. n. 8697 del 12/02/2020 relativa alla Verifica di V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale si evince l’esclusione dalla fase di V.I.A. del progetto relativo all’installazione della linea di frantumazione metalli, rilasciata dalla Provincia di Alessandria alla Ditta Pomi Metalli S.r.l.

Premesso che la Ditta Pomi Metalli S.r.l., con sede legale e operativa in Via Rana,81 - 83 - 85 , Zona Industriale D5, fraz. Spinetta M.go, nel Comune di Alessandria, – P. IVA 02443490061, è autorizzata con determinazione DDAB1 - 496 - 2016 Prot. n. 30081 del 05/05/2016 modificata da DDAP2 - 791 - 2019 Prot. n. 55398 del 29/08/2019 per l’attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4 – R12] (Allegato C parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/2006 s s.m.i.

Vista l’istanza Prot. Prov. AL n. 17408 del 19/03/2020 con la quale la Ditta Pomi Metalli S.r.l. avanzava istanza di rinnovo e modifica sostanziale di impianto consistente nell’inserimento di una linea di frantumazione dei rifiuti metallici, e la successiva nota Prot. Prov. AL 17410 del 19/03/2020 con la quale l’istante chiedeva la sospensione del procedimento amministrativo relativo alla stessa istanza, al fine di presentare la documentazione tecnica completa.

Vista la nota Prot. n. 18560 del 25/03/2020 con la quale la Provincia di Alessandria avviava e contestualmente sospendeva il procedimento di cui sopra in attesa di ricevere la documentazione tecnica

completa ed esaustiva, indicando, tra l'altro, che, dal momento che l'istanza di rinnovo autorizzazione era stata presentata in ritardo, rispetto a quanto disposto dall'art. 208 comma 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma comunque prima della scadenza del titolo autorizzativo, la ditta Pomi Metalli S.r.l. poteva continuare ad operare seguendo i dettami dell'autorizzazione in scadenza, fino alla conclusione del presente procedimento.

Vista la nota Prot. n. 35768 del 10/07/2020 con la quale la Provincia di Alessandria sollecitava alla ditta Pomi Metalli S.r.l. la presentazione della documentazione tecnica sopraccitata.

Vista la nota Prot. Prov. AL n. 36500 del 15/07/2020 con la quale la Ditta Pomi Metalli S.r.l. trasmetteva la documentazione tecnica richiesta.

Vista pertanto la nota prot. n. 37890 del 22/07/2020 con la quale la Provincia di Alessandria riavviava il procedimento e convocava, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19, la prima conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere entro il 10/08/2020, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :

- a) che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Viste le ulteriori integrazioni presentate dalla Ditta Pomi Metalli S.r.l. con note Prot. Prov. AL n. 38699 del 24/07/2020 e Prot. Prov. AL n. 40421 del 03/08/2020

Visti i pareri pervenuti dai quali emergeva la necessità di chiedere alcune integrazioni necessarie al proseguimento dell'istruttoria, e la nota Prot. n. 42624 del 12/08/2020 con la quale la Provincia di Alessandria concedeva all'istante 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste al fine del proseguimento dell'istruttoria.

Viste le integrazioni trasmesse, dopo motivata proroga concessa alla ditta istante dalla Provincia di Alessandria, dalla Ditta Pomi Metalli S.r.l. con note Prot. Prov. AL n. 54265 del 08/10/2020 e Prot. Prov. AL n. 60671 del 03/11/2020.

Vista la nota Prot. n. 61838 del 06/11/2020 con la quale la Provincia di Alessandria, considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla presenza di Covid 19, riavviava il procedimento e convocava la II conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere entro il 10/12/2020.

Viste le ulteriori integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta Pomi Metalli S.r.l. alla Provincia di Alessandria con note Prot. Prov. AL n. 69921 del 14/12/2020 e 69996 del 14/12/2020.

Considerato che i pareri pervenuti risultavano favorevoli tranne il parere del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria relativamente alle emissioni in atmosfera generate al gruppo

elettrogeno proposto, e vista pertanto la nota Prot. n. 70483 del 15/12/2020 di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i.

Vista la nota Prot. Prov. AL n. 72408 del 24/12/2020 con la quale la Ditta Pomi Metalli S.r.l. chiede la sospensione del procedimento al fine di poter trovare una soluzione sostitutiva del generatore non idoneo e la successiva nota Prot. n. 73241 del 31/12/2020 con la quale la Provincia di Alessandria sospende il procedimento di cui trattasi e concede una proroga fino al 01/03/2021.

Viste le successive note di richiesta di ulteriori proroghe da parte della Ditta Pomi Metalli S.r.l. Prot. Prov. AL n. 13033 del 03/03/2021, 17165 del 23/03/2021, 23361 del 19/04/2021 e le relative concessioni di proroga da parte della Provincia di Alessandria Prot. n. 13749 del 08/03/2021, 17292 del 23/03/2021 e 23936 del 21/04/2021.

Considerato che nell'ultima nota Prot. Prov. AL n. 23361 del 19/04/2021 e successiva integrazione Prot. Prov. AL n. 26377 del 30/04/2021 la Ditta Pomi Metalli S.r.l. propone l'installazione di un generatore di corrente elettrica di nuova concezione, le cui emissioni in atmosfera rientrano nei limiti previsti dalla normativa, e nel contempo fornisce tutti i dati tecnici necessari alla valutazione dello stesso.

Visto pertanto il parere Prot. n. 24111 del 22/04/2021 con il quale il Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria comunica che le emissioni proposte risultano scarsamente rilevanti, e visti gli Allegati A1 – A2 – A3 relativi alle emissioni in atmosfera trasmessi dallo stesso Servizio i quali vengono acquisiti come parte integrante del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il parere Prot. n. 703 GR/mc del 07/08/2020 con allegato il documento di Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 128/20/ppg V 679 GR/mc del 29/07/2020 rilasciato alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. S.r.l. da Amag Reti Idriche S.p.a. in qualità di gestore della fognatura, il quale viene acquisito come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il parere Prot. n. 16705 del 07/12/2020 trasmesso dal Comando Vigili del Fuoco di Alessandria, il quale si richiama integralmente.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di RINNOVARE L'AUTORIZZAZIONE CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, alla Ditta Pomi Metalli S.r.l, avente sede legale e operativa in Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo – via Rana, 81/83/85, Zona Industriale D5 - P. IVA

02443490061 nella persona del rappresentante legale, Pomi Diletta nata a Novi Ligure il 29/04/1995 C.F. PMODTT95D69F965L, per l'esercizio di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, attraverso le operazioni di messa in riserva [R13], riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici [R4], ricondizionamento [R12] nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I sette allegati individuati con i numeri 1 - 2 - 3 - 4 - A1- A2 - A3 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento. Gli allegati sono i seguenti :

- Allegato 1 - Tabella codici CER.
- Allegato 2 - Planimetria impianto con indicazione dei codici CER nelle varie aree di stoccaggio.
- Allegato 3 - Diagramma di flusso relativo all'attività autorizzata.

Allegato 4 - Parere Prot. n. 703 GR/mc del 07/08/2020 con allegato il documento di Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 128/20/ppg V 679 GR/mc del 29/07/2020 rilasciato alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. S.r.l. da Amag Reti Idriche S.p.a. in qualità di gestore della fognatura.

Allegati A1 - A2 - A3 - Emissioni in atmosfera.

PUNTO B) - Adeguamento dell'impianto.

L'impianto deve essere adeguato nella configurazione autorizzata con il presente atto, implementando le seguenti modifiche :

- 1)- redistribuzione delle aree di stoccaggio e gestione rifiuti in conformità con la planimetria di cui all'Allegato 2.
- 2)- dismissione dell'impianto di pressa/cesoia Idromec S.p.a. - mod. T656 SLK.
- 3)- installazione e messa in esercizio di nuova linea di frantumazione metalli costituita da tritatore meccanico ad urto Marca Shelling S.r.l. - Modello MAC 1600 - Matricola 1007110, vaglio rotante Marca Shelling S.r.l. - Modello 6000 - Matricola 1011120, nastri trasportatori e componenti accessori.

L'impianto di cui sopra deve essere alimentato da corrente elettrica prodotta da gruppo elettrogeno GEPS500EV Super Silent Motore Diesel SCANIA STAGE V - 50HZ - 400V - 1500RPM - ISO 8528 - 3046 e componenti accessori.

Le modifiche di cui al punto 1 devono essere messe in atto immediatamente a partire dalla data di rilascio del presente atto.

L'avvio dell'impianto a seguito delle modifiche di cui ai punti 2 e 3 è subordinato all'esecuzione delle prescrizioni indicate in Allegato A1 al presente atto.

L'avvio a regime definitivo dell'impianto è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria, a seguito della verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera dell'impianto in questione, ed al corretto funzionamento dello stesso.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 3.000 (tremila) tonnellate.

Il quantitativo massimo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di 55.800 (cinquantacinquemilaottocento) tonnellate.

I quantitativi di rifiuti autorizzati, divisi per singoli codici CER o categorie omogenee sono indicati nell'Allegato 1.

PUNTO D) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato, attrezzature utilizzate e attività autorizzate.

1) L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:

Prot. Prov. AL n. 17408 del 19/03/2020;

Prot. Prov. AL n. 36500 del 15/07/2020;

Prot. Prov. AL n. 38699 del 24/07/2020;

Prot. Prov. AL n. 40421 del 03/08/2020;

Prot. Prov. AL n. 54265 del 08/10/2020;

Prot. Prov. AL n. 60671 del 03/11/2020;

Prot. Prov. AL n. 69921 del 14/12/2020;

Prot. Prov. AL n. 69996 del 14/12/2020;

Prot. Prov. AL n. 23361 del 19/04/2021;

Prot. Prov. AL n. 26377 del 30/04/2021.

Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

L'attività autorizzata deve essere svolta altresì seguendo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 con riferimento ad ogni singolo codice CER, e nel diagramma di flusso di cui all'Allegato 3.

2) Attrezzature utilizzate.

L'attività autorizzata deve essere svolta utilizzando le seguenti attrezzature, oltre ad attrezzature utensili e mezzi di trasporto e/o movimentazione :

- macchina pela cavi Tecnology by GRIMO - mod. Junior 25 - potenza 0,6 Kw.

- linea di frantumazione metalli costituita da trituratore meccanico ad urto Marca Shelling S.r.l. - Modello MAC 1600 - Matricola 1007110, vaglio rotante Marca Shelling S.r.l. - Modello 6000 - Matricola 1011120, nastri trasportatori e componenti accessori.

- gruppo elettrogeno GEPS500EV Super Silent Motore Diesel SCANIA STAGE V - 50HZ - 400V - 1500RPM - ISO 8528 - 3046 e componenti accessori.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

3) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R4] - riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metalli.

- [R12] ricondizionamento, raggruppamento in CER prevalente dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

trattamento e separazione, selezione/cernita manuale, ecc., senza dare luogo a materia prima.
 - [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

Le modalità di conduzione delle operazioni autorizzate vengono meglio specificate nello schema di flusso di cui all'Allegato 3 al presente atto.

L'operazione R4 consiste nel riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
 Tale attività trova corrispondenza con i dettami tecnici previsti dal DM 05/02/98 e s.m.i.

L'operazione R12 consiste nel raggruppamento e ricondizionamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, selezione/cernita manuale, ecc. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione di un codice CER univoco, a partite di rifiuti omogenei per provenienza e per caratteristiche merceologiche, senza dar luogo a materia prima, per il successivo avvio a recupero finale presso soggetti terzi debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento. Tale operazione è consentita per i codici CER 150104 - 160117 - 160118 - 191002 - 191203 - 200140.

L'operazione R12 consiste altresì nel ricondizionamento del rifiuto trattato nell'impianto di frantumazione, qualora, a causa delle impurità presenti nello stesso, non sia possibile ottenere materia prima ed il materiale ottenuto debba essere allontanato in qualità di rifiuto. Tale operazione è consentita per i codici CER 160216 - 170402 - 170407.

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12.

Nelle suddette operazioni sono ricomprese anche le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengano materie prime conformi ai dettami del DM 05.02.1998 e s.m.i., e/o ai regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013.

PUNTO E) – Prescrizioni generali in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

1 - I rifiuti trattati in impianto non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12.

2 – L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate meglio individuate nella planimetria di cui all'Allegato 2. L'altezza dei rifiuti stoccati in cumuli nel piazzale, non deve superare il muro perimetrale, i cumuli delle diverse tipologie di rifiuto devono essere separati tra loro da setti anche mobili che impediscano il franamento dei cumuli e la commistione delle diverse tipologie di rifiuto.

3 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.

4 – I contenitori e/o i sistemi di contenimento eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per

impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione. Nelle aree dove possono essere stoccate diverse tipologie di rifiuti deve essere presente l'elenco completo dei CER autorizzati in quell'area e l'indicazione dei CER presenti al momento nell'area stessa.

6 - Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. Inoltre devono essere tenuti separati dai rifiuti in ingresso all'impianto. E' fatto obbligo di garantire la separazione fisica dei rifiuti ritirati da terzi, dai rifiuti prodotti in loco, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; deve pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e tenuti in regime di deposito temporaneo. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire al coperto.

7 – Le aree previste per la messa in riserva dei rifiuti non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime recuperate o di altro materiale, i quali devono essere stoccati separatamente così come indicato nella planimetria di cui all'Allegato 2 al presente atto.

8 – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

9 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di odori e rumori molesti nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro. Eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione nonché le modalità e la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno devono essere concordati con gli uffici dell'ASL competente per territorio.

10 - La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.

11 – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, ed in particolare l'attività dovrà essere condotta nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni antincendio rilasciate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, le quali, qualora modificate, dovranno essere trasmesse in copia alla Provincia di Alessandria.

A seguito dell'installazione del nuovo impianto di frantumazione metalli, devono altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel Parere Prot. n. 16705 del 07/12/2020 trasmesso dal Comando Vigili del Fuoco di Alessandria :

- dichiarazione di corretta installazione dell'impianto rispetto alla Direttiva Macchine;
- dichiarazione di conformità o rispondenza dell'impianto elettrico;
- osservanza delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e adozione delle normali cautele e degli accorgimenti necessari a scongiurare l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

12 - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

13- Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

14 - La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto. La strumentazione utilizzata per la tipologia di controlli citati deve essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

15 – Si richiama la DDAP2 - 121 - 2020 Prot. n. 8697 del 12/02/2020 relativa alla Verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le prescrizioni in essa contenute.

16 - Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti di taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili. Tali operazioni dovranno inoltre essere condotte secondo quanto meglio dettagliato nella schede tecniche allegate alla documentazione depositata e nel manuale d'uso della stessa attrezzatura.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i. per quanto applicabile.

PUNTO F) – Risorse Idriche.

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". Deve inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'Allegato 4 - parere Prot. n. 703 GR/mc del 07/08/2020 con allegato il documento di Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne Prot. n. 128/20/ppg V 679 GR/mc del

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

29/07/2020 rilasciato alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. S.r.l. da Amag Reti Idriche S.p.a. in qualità di gestore della fognatura, il quale viene acquisito come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Pomi Metalli S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO G) - Impatto acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
 - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
 - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
 - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO H) – Emissioni in atmosfera.

Si richiamano gli Allegati A1 - A2 - A3 al presente atto.

PUNTO I) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT Comune di Alessandria foglio 199 mappale 352.

PUNTO L) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica trasmessa con nota Prot. Prov. AL n. 60671 del 03/11/2021. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO M) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO N) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 17/03/2030.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

Il presente atto sostituisce la DDAB1 - 496 - 2016 Prot. n. 30081 del 05/05/2016 modificata da DDAP2 - 791 - 2019 Prot. n. 55398 del 29/08/2019 , la quale perde efficacia.

PUNTO O) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Pomi Metalli S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01208838742436 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

